# La legge elettorale della Regione Campania

**Dossier n° 170 - Schede di lettura**
**14 novembre 2025**

Nei giorni **23 e 24 novembre 2025** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Campania.

Come per le altre **regioni a statuto ordinario**, il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Successivamente la legge 165 del 2004 (modificata nel 2016 in tema di parità di genere e nel 2024 in materia di sottoscrizioni delle candidature) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.

Nello specifico, la **legge n. 165 del 2004** definisce i principi fondamentali in materia di ineleggibilità (articolo 2), di incompatibilità (articolo 3) e in materia di elezione (articolo 4). L'articolo 5, inoltre, stabilisce la durata degli organi elettivi delle regioni in 5 anni, specifica che il quinquennio decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale e che le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo non oltre sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi. Per quanto riguarda la materia elettorale, l'**articolo 4** esprime i seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; il principio è declinato in specifiche disposizioni nel caso il sistema elettorale preveda liste con o senza espressione di preferenze, o preveda collegi uninominali;
c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Ai sensi degli articoli 27 e 46 dello **statuto** della Regione, adottato con legge regionale n. 6 del 2009, l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale è contestualmente alla elezione del Consiglio, di cui egli stesso è componente, e il sistema di elezione di entrambi gli organi è disciplinato con legge regionale.

Con la **legge regionale n. 4 del 2009**, e successive modificazioni, la regione Campania ha disciplinato la contestuale elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; la legge regionale ha apportato alcune modifiche al sistema di elezione previsto dalla normativa statale, mantenendo tuttavia l'impianto a ripartizione proporzionale ed esito maggioritario, con l'assegnazione di un **premio di maggioranza** attribuito alle liste collegate con il candidato Presidente eletto. Per l'accesso al premio di maggioranza, determinato in **misura fissa** e pari al **60 per cento dei seggi** del Consiglio, non è prevista una soglia minima di voti ottenuti. Le circoscrizioni corrispondono alle province e alla città metropolitana di Napoli.

La legge regionale (art. 1, commi 2 e 3) recepisce la normativa statale, espressamente le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 e la legge costituzionale n. 1 del 1999, ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della legge regionale; contiene inoltre il rinvio alle disposizioni statali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Nel corso dell'ultima legislatura la legge elettorale regionale è stata modificata dalla **legge regionale n. 17 del 2024** (art.1) che ha apportato le seguenti innovazioni:

- ha dettato la disciplina per la presentazione delle liste e dei candidati (il testo precedente rinviava all'art. 9 della legge 108/1968)
- ha soppresso il limite massimo di seggi che possono essere attribuiti alla coalizione maggioritaria;
- ha modificato le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, introducendo un'unica soglia del 2,5 per cento dei voti validi regionali per le liste circoscrizionali, coalizzate o meno, e ha apportato conseguentemente alcune correzioni alla disciplina dell'assegnazione dei seggi alle liste;

- prevede la sospensione dalla funzione di consigliere per chi è stato nominato alla carica di assessore regionale.

La citata legge regionale n. 17 del 2024 (art. 2) è inoltre intervenuta nella disciplina regionale dell'**elettorato attivo e passivo** in relazione alle cariche elettive regionali, dettata dall'articolo 1, commi da 211 a 213-*bis* della legge regionale n. 16 del 2014. In particolare la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e Presidente della Giunta è estesa ai sindaci di tutti i comuni campani (nel testo precedente era limitata ai sindaci dei comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti); sono stati inoltre modificati i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità in relazione a diverse fattispecie.

Si segnala che, nel corso dell'ultima legislatura, è stata approvata anche la legge regionale n. 16 del 2024, il cui articolo unico ha stabilito la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo; ai fini dell'applicazione della disposizione, ha stabilito altresì che il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale. La Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 2025 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione che fa decorrere il computo dei mandati da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge, in quanto essa produceva l'effetto sostanziale di rinviare l'applicazione del divieto del terzo mandato consecutivo, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004, in tal modo violando, secondo la Corte, i principi fondamentali della Repubblica in tema di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. La legge regionale n. 16 del 2024 è stata successivamente abrogata dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 2025.

Per quanto concerne l'indizione dei comizi, la normativa regionale stabilisce che le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa. Con il Decreto presidenziale n. 247 del 24 settembre 2025 (pubblicato nel BURC n. 65 del 24 settembre 2025) sono stati convocati per domenica 23 novembre 2025 e lunedì 24 novembre 2025 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. Si ricorda che lo svolgimento delle elezioni nelle giornate di domenica e lunedì è stato stabilito con il decreto legge il decreto legge n. 27 del 2025 (convertito dalla legge n. 72 del 2025), in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013 (norma che stabilisce lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata).

Tutte le informazioni, gli atti e i documenti sono disponibili nel sito della regione dedicato Portale Elezioni Regionali.

## Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 27 dello statuto (legge regionale 6 del 2009) dispone che il Consiglio regionale della Campania è composto da **50 consiglieri** e dal Presidente della Giunta regionale; i due organi sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto (art. 1, comma 1 e art. 5 comma 2).

I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza (art. 1 comma 4).

È altresì membro del Consiglio regionale - compreso tra i 50 consiglieri - il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 5, comma 3).

## Circoscrizioni

La normativa regionale non contiene indicazioni specifiche sulle circoscrizioni e sulla ripartizione dei seggi nelle stesse, si applicano perciò le norme della legge n. 108 del 1968.

Le circoscrizioni elettorali corrispondono al territorio delle 4 province - Avellino, Benevento, Caserta, Salerno - e della Città metropolitana di Napoli. I 50 seggi del Consiglio sono ripartiti nelle circoscrizioni in proporzione alla popolazione residente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione di riferimento è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione che, nello specifico, è stata da ultimo determinata con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023.

Con il Decreto presidenziale n. 248 del 24 settembre 2025 (pubblicato nel BURC n. 65 del 24 settembre 2025) sono stati determinati i seggi spettanti in ciascuna circoscrizione elettorale come mostra la tabella seguente.

Assegnazione di 50 seggi nelle circoscrizioni

| Circoscrizioni | popolazione censimento 2021 | Seggi |
|---|---|---|
| Avellino | 401.451 | 4 |
| Benevento | 265.055 | 2 |
| Caserta | 905.045 | 8 |
| Napoli | 2.988.376 | 27 |
| Salerno | 1.064.493 | 9 |
| | | |
| Totale | 5.624.420 | 50 |

## Candidature e liste

La disciplina delle candidature, dettata dagli articoli 2 e 3 della legge elettorale regionale, è stata rivista con la legge regionale n. 17 del 2024 che non ha comunque modificato l'impianto generale che vede la presentazione di liste di candidati nelle circoscrizioni, collegate, singolarmente o in coalizione, con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. In particolare la richiamata legge n. 17 è intervenuta in materia di numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste.

Per la disciplina concernente le modalità e i tempi di presentazione, nonché l'esame e l'ammissione delle liste, la legge regionale rinvia alla normativa statale, cui fa esplicito riferimento.

### *Liste provinciali*

La presentazione di liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; sono ammesse solo se presenti in almeno 3 circoscrizioni.

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente; più gruppi di liste collegate con il medesimo candidato sono collegate in una coalizione di liste (articolo 3).

Sulla **composizione** numerica delle liste, si applica l'articolo 9, quinto comma della legge n. 108 del 1968 ai sensi del quale ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (arrotondato all'unità superiore).

Per quanto concerne le **sottoscrizioni**, la legge regionale stabilisce il numero minimo e massimo di sottoscrizioni da parte degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione, secondo 4 fasce di popolazione

- da 125 a 200 sottoscrizioni per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti
- da 165 a 230 sottoscrizioni per le circoscrizioni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti (Avellino e Benevento)
- da 290 a 400 sottoscrizioni per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti (Caserta)
- da 330 a 460 sottoscrizioni per le circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti (Napoli e Salerno).

La normativa regionale stabilisce, inoltre, che sono **esonerate dalla sottoscrizione** degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni; o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.

### *Candidatura alla carica di Presidente*

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste ovvero con una coalizione. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente, non è necessaria alcuna sottoscrizione (articolo 2).

La normativa elettorale della regione Campania non contiene il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale (vedi quanto esposto in premessa). Si ricorda a tale proposito che tale divieto è stabilito dalla già citata legge n. 165 del 2004, che all'articolo 2, reca i principi fondamentali in materia di ineleggibilità, tra i quali, alla lettera f), la previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere

del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

### *Rappresentanza di genere*

Le norme in materia di rappresentanza di genere sono previste dall'articolo 10: il comma 2 dispone che in ciascuna lista provinciale, **a pena di inammissibilità**, ciascuno dei due sessi non può essere rappresentato in misura superiore ai **2/3 dei candidati**; il comma 3 dispone che nella campagna elettorale i soggetti politici debbano assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei messaggi autogestiti.

Un'ulteriore disposizione sulla rappresentanza di genere è prevista dall'articolo 4, comma 3, in relazione al voto di preferenza: poiché la legge regionale prevede la possibilità per l'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, «nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

## Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all'articolo 4 della legge elettorale regionale. La votazione avviene su un'unica scheda, in cui i nomi dei candidati alla carica di Presidente, sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.

L'elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista. Il voto espresso alla sola lista provinciale si intende validamente espresso anche per il candidato alla carica di Presidente.

È ammesso il voto disgiunto: l'elettore può, infatti, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

Come già detto l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza (nel caso di due preferenze queste devono riguardare candidati di genere diverso). Nel caso in cui l'elettore esprima il voto per un candidato Presidente e due preferenze per due liste diverse, i voti di lista sono nulli ed è valido il solo voto al candidato alla carica di Presidente.

## Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

La ripartizione e l'assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7 della legge elettorale regionale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2024.

La normativa regionale stabilisce un'**unica soglia** di accesso alla ripartizione dei seggi per i **gruppi di liste**, fissata al **2,5 %** del totale dei voti validi espressi nell'intera regione per tutti i gruppi di liste. Per i **gruppi di liste coalizzati**, la soglia opera ai soli fini dell'esclusione del gruppo sotto soglia dal riparto dei seggi spettanti alla coalizione tra le liste che la compongono: i voti del gruppo di liste sotto soglia sono, infatti, computati nella cifra elettorale della coalizione ai fini della ripartizione regionale dei 50 seggi del Consiglio, mentre non sono computati nel calcolo del quoziente elettorale di coalizione in base al quale si distribuiscono i seggi attribuiti alla coalizione.

A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali, l'**Ufficio centrale regionale, proclama eletto** alla carica di **Presidente della Giunta regionale** il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi a livello regionale e verifica quale candidato alla carica di Presidente abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto, ai fini della riserva del seggio.

Determina, poi, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione (comprensiva dei voti di tutti i gruppi di liste) ed esclude dalla ripartizione dei seggi i gruppi di liste (non coalizzati) che non abbiano raggiunto la soglia prevista del 2,5 del totale regionale dei voti validi.

Di seguito l'Ufficio procede alla **distribuzione dei 50 seggi** del Consiglio tra le coalizioni e i gruppi di liste non coalizzati con il metodo d'Hondt: divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione per i numeri 1,2,3,4,... formando una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti e assegna alle coalizioni e gruppi non coalizzati che abbiano riportato i più alti risultati un numero di seggi complessivo pari a quello da attribuire.

Verifica quindi se i **seggi attribuiti alla coalizione** (o al gruppo di liste) collegata con il candidato Presidente eletto, siano **almeno 30** (cioè il 60% dei seggi del consiglio come dispone il comma 1 dell'articolo 6) e, in caso negativo, attribuisce alla coalizione maggioritaria tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere questa quota. I seggi da assegnare alla coalizione maggioritaria sono sottratti alle coalizioni e gruppi di liste diversi da essa, in corrispondenza degli ultimi divisori d'Hondt utilizzati.

Per **ciascuna coalizione** si procede a **ripartire i seggi ad essa assegnati tra i gruppi** di liste coalizzati, ad esclusione di quelli che non hanno raggiunto la soglia del 2,5% dei voti validi regionali. I seggi sono distribuiti con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del **quoziente elettorale di coalizione corretto**, calcolato dividendo la somma delle cifre elettorali dei gruppi di liste sopra soglia per il numero di seggi spettanti aumentato di una unità.

Le operazioni per la **distribuzione nelle circoscrizioni** dei seggi assegnati a ciascun gruppo a livello regionale, sono disciplinate ai commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge elettorale regionale.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono assegnati nelle circoscrizioni sulla base del **quoziente elettorale circoscrizionale corretto**, calcolato (da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del comma 3 lettera e)), dividendo il **totale dei voti validi** alle liste espressi nella circoscrizione – comprese le liste eventualmente fuori soglia – per il numero di seggi spettanti alla circoscrizione aumentato di una unità. calcolato ai sensi.

In ogni circoscrizione l'Ufficio centrale regionale:

- divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale corretto e attribuisce i seggi alle liste nelle circoscrizioni in base ai **quozienti interi**; i seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui; nel caso in cui ad una lista vengano attribuiti (sommando quelli assegnati in ciascuna circoscrizione) più seggi di quelli ad essa spettanti ad esito del precedente riparto regionale, i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna; i seggi in tal modo 'recuperati' sono assegnati come seggi residui;
- calcola la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale ammessa al riparto (ovvero moltiplica per cento i resti derivanti dall'operazione di cui al punto precedente e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione) e attribuisce i **seggi residui** che spettano a ciascuna lista, sulla base delle **maggiori cifre elettorali residuali percentual**i, entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione;
- nel caso non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- individua, infine, il seggio assegnato alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale residuale tra quelle collegate al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, al fine di riservarlo al candidato stesso.

Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista provinciale sono proclamati eletti i candidati della lista stessa, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali.

La legge regionale disciplina all'articolo 8 i casi di **surrogazione** e di supplenza temporanea. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo la medesima procedura utilizzata per la distribuzione dei seggi residuali.

### *Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali*

L'articolo 11 dispone che per ogni circoscrizione elettorale venga eletto almeno un consigliere. L'ufficio centrale regionale, al termine delle operazioni di ripartizione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni, verifica tale condizione.

Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti la mancata elezione di almeno un consigliere, in quella circoscrizione viene attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.



La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.